



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

venerdì 13 settembre 2013

## Corriere di Bologna

Guess, c'è l'accordo Salva parte dei posti a Crevalcore  
13/09/13 *Economia e Lavoro* 3

## Il Sole 24 Ore

Rilanciato il taglio dell'Imu sui capannoni  
13/09/13 *Infrastrutture, viabilità, trasporti, Pubblica amministrazione* 4

Il conguaglio Tares inciampa nel dedalo delle scadenze  
13/09/13 *Pubblica amministrazione* 5

## Italia Oggi

Pignoramenti a due vie  
13/09/13 *Pubblica amministrazione* 7

Il Gse si riorganizza in vista delle obbligazioni  
13/09/13 *Pubblica amministrazione* 8

Scemme Promossa l'Italia  
13/09/13 *Pubblica amministrazione* 9

Fabbricati-merce alleggeriti  
13/09/13 *Pubblica amministrazione* 10

Comuni in ginocchio sulle difficoltà applicative della Tares  
13/09/13 *Pubblica amministrazione* 11

Crediti imprese, enti all'appello  
13/09/13 *Pubblica amministrazione* 12

DI Imu, priorità ai conti pubblici  
13/09/13 *Pubblica amministrazione* 13

Il Codice dei contratti non si applica a tappeto  
13/09/13 *Pubblica amministrazione* 14

Trasferimenti demaniali semplificati  
13/09/13 *Pubblica amministrazione* 15

Quorum senza paletti  
13/09/13 *Pubblica amministrazione* 16

L'integrazione vale 16,8 mln €  
13/09/13 *Pubblica amministrazione* 18

Negli enti locali controlli nuovi. E coordinati  
13/09/13 *Pubblica amministrazione* 20

Bilanci comunali in salamoia  
13/09/13 *Pubblica amministrazione* 21

## Guess, c'è l'accordo Salva parte dei posti a Crevalcore

Salvaguardia di una parte dei posti di lavoro e mantenimento a Crevalcore di una società che si occuperà dell'attività di ricerca e sviluppo stilistico, gestione avanzamento prototipia/produzione e controllo qualità sui prodotti a marchio Marciano. Sono i punti qualificanti dell'accordo raggiunto dal Tavolo di Salvaguardia della Provincia di Bologna per Focus Europe di Crevalcore, società del gruppo Guess che opera nella produzione e commercializzazione di abbigliamento uomo-donna e che occupa 76 lavoratori. Le parti hanno concordato sul ricorso alla cassa integrazione straordinaria e alla mobilità volontaria e incentivata. Inoltre l'azienda si è impegnata a ricercare la ricollocazione in altre aziende del gruppo Guess o altre aziende terze, anche grazie al contributo di Unindustria. «Credo che le Parti abbiano



trovato un accordo che pone solidamente le basi sull'obiettivo comune di salvaguardare l'attività e quanti più possibile posti di lavoro», ha detto l'assessore alle Attività produttive Graziano Prantoni (foto).

### Bando per la nuova fornitura di gas

Stanno partendo in questo mese a Bologna e nei vari comuni della nuova città metropolitana le delibere per la definizione del bando che regolerà la nuova fornitura di gas naturale per i prossimi 12 anni. La preparazione del bando sarà ultimata a maggio 2014, come vuole il decreto del Fare, ed entro la fine dell'anno venturo si provvederà a decretare i vincitori e a regolare così la distribuzione, per lo più ora in capo a Hera. La multiutility infatti regola 450mila punti di distribuzione dei circa 470mila totali del Bolognese; i restanti sono gestiti da Aimag, Italgas, Teigas e CH4. (a. rin.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In commissione. Il relatore sul Dl alla Camera ripropone al riduzione: «Decreto onorevole compromesso ma le incertezze restano»

# Rilanciato il taglio dell'Imu sui capannoni

ROMA

«Ci sono solo quattro Paesi al mondo che, nell'adottare l'imposta patrimoniale reale, esentano l'abitazione principale: si tratta della Mongolia, del Niger, della Repubblica del Congo e dello Yemen». Questo esempio racchiude tutte le perplessità del relatore Marco Causi (Pd) sul decreto Imu di fine agosto che cancella l'acconto dell'imposta sulla prima casa e che è all'esame della Camera. Nella sua relazione di ieri davanti alle commissioni Bilancio e Finanze di Montecitorio, l'esponente democratico giudica un «onorevole compromesso», in cui «nessuno ha vinto e nessuno ha perso», quello raggiunto all'interno del governo sul provvedimento che - tra le altre cose - rifinanzia la Cig in deroga, mette in sicurezza gli esodati e stanziava altri 7,2 miliardi per il pagamento dei debiti della Pa. Sottolineando però che non tutti i nodi sono stati risolti. In primis l'alleggerimento

sui capannoni e la definizione della futura service tax.

Nel suo intervento Causi cita tre problemi da risolvere. A cominciare dall'incertezza dell'evoluzione complessiva dell'equilibrio finanziario della Pa nell'ultimo quarto del 2013. In attesa della nota di variazione del Def prevista per il 20 settembre, l'ex assessore al Bilancio del Comune di Roma ricorda le emergenze da affrontare entro fine anno e senza mettere a repentaglio la tenuta dei conti pubblici: destino della secondarata Imu, stop all'aumento dell'Iva, rifinanziamento della Cig, del fondo esodati e delle missioni di pace.

**GLI ALTRI RILIEVI**

Va definita l'impalcatura della service tax e dell'intera tassazione immobiliare Palese (Pdl): non ci sono dubbi sulle coperture

Da qui a parlare di fisco il passo è breve. Per il deputato del Pd è il momento della selezione degli obiettivi dichiarati e «trasparenti» di politica economica. A tal proposito Causi fa notare come nel decreto ci sia concentrato solo sull'Imu senza giungere al «ridisegno complessivo della tassazione immobiliare» promesso con il decreto 54 (che a maggio aveva sospeso il pagamento della prima rata, ndr). In cui rientra anche il destino del prelievo sulle imprese: «Una riduzione dell'Imu sui fabbricati strumentali alle attività produttive - fa notare - sarebbe di grande utilità, soprattutto per i settori esportatori della nostra economia, ma il decreto che stiamo esaminando la limita al solo settore agricolo». E sempre in nome di quelle scelte di politica economica l'esponente democratico dice che «sarebbe interessante valutare durante l'esame del presente decreto e della prossima legge di stabilità» le proposte di riduzione

del cuneo fiscale.

La terza area di incertezza riguarda il «futuro assetto a regime del sistema dei tributi comunali». Per lui è «assolutamente necessario che il parlamento e il governo comincino fin da ora a chiarire "quale" imposta comunale sui servizi verrà introdotta al posto dell'Imu sull'abitazione principale». Ad esempio chiarendo se sarà pagata da tutti i residenti e come si intreccerà con l'Imu.

Accanto alle ombre nelle parole di Causi c'è spazio anche per qualche luce già contenuta nel Dl. Come il superamento del regime di cogestione dell'imposta fra Stato e Comuni oppure la riduzione della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato che potrebbe aiutare il mercato degli affitti. Senza dimenticare il collegamento che ci sarà con la riforma del catasto, contenuta nella delega fiscale che la Camera licenzierà prima ancora del decreto Inu. Proprio ieri la conferenza dei ca-

pigruppo ha calendarizzato per il 23 settembre l'approdo in aula della delega. Così facendo l'arrivo in assemblea del Dl potrebbe slittare di una o due settimane.

Sostanzialmente positivo è invece il giudizio dell'altro relatore, Rocco Palese (Pdl), che allontana lo spettro di un problema di coperture: «Le variazioni di bilancio sono state fatte su poste che non sarebbero state utilizzate e che poi saranno ripristinate, dai debiti Pa arriverà nuovo gettito Iva certo e per il contenzioso sui giochi è stata fatta una stima prudenziale di entrata, che ritengo potrà essere aumentata».

Fin qui le parole dei relatori. Da oggi tocca alle audizioni dei soggetti interessati dal provvedimento. Si comincia alle 9,50 con l'Ance. E si prosegue con Abi, Cgil-Cisl-Uil, comitato di esodati e Upi. Per poi ricominciare all'inizio della prossima settimana.

**Eu. B.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Tributi locali.** Dopo lo «sdoppiamento»

## Il conguaglio Tares inciampa nel dedalo delle scadenze

**Giuseppe Debenedetto**

❖ I Comuni possono rinviare al 2014 il pagamento delle ultime rate Tares di quest'anno, ma devono riscuotere entro fine anno la maggiorazione di 30 centesimi a metro quadro. È quanto emerge dalla risoluzione 9/DF del 9 settembre 2013 del dipartimento delle Finanze, che sembra preoccuparsi di assicurare all'Erario il miliardo di gettito atteso ma non chiarisce se il Dl 102/13 abbia introdotto criteri alternativi al Dpr 158/99 (si veda anche Il Sole 24 Ore del 10 settembre).

La soluzione del posticipo al 2014 appare comunque dettata dal buon senso di dilazionare maggiormente il pagamento della Tares, considerata la partenza travagliata del nuovo tributo e l'ulteriore possibilità di intervento entro il 30 novembre. Resta però il fatto che l'articolo 10 del Dl 35/2013 impone la riscossione della maggiorazione «unitamente all'ultima rata del tributo». Quindi delle due l'una: o la Tares va riscossa integralmente nel 2013 (compresi i 30 centesimi al metro quadro) oppure si deve consentire lo slittamento al 2014 anche della maggiorazione.

Lo sdoppiamento non è invece ammesso dalla norma, anche perché con l'ultima rata scattano due conseguenze importanti: versamento da effettuare con F24 (Dl 35/2013) e obbligo per i Comuni di predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento (Dl 102/2013). Peraltro, seguendo il ragionamento del ministero, in caso di posticipo al 2014 l'ultima rata sarebbe comunque quella del 2013, conclusione opinabile ed evidentemente finalizzata a garantire la riscossione della maggiorazione con modello F24 da inviare ai contribuenti. Senza considerare che molti Comuni sarebbero costretti a spedire due distinti bollettini di pagamento:

uno per la Tares-rifiuti, l'altro per la Tares-servizi.

Il dipartimento delle Finanze evidenzia, inoltre, per gli enti che hanno fissato la scadenza dell'ultima rata 2013 a dicembre, che «il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese». L'affermazione non crea problemi ai Comuni che hanno indicato la data del 16 dicembre o precedente (come Bologna, Torino o Milano). Altrettanto non può dirsi invece per gli enti che hanno fissato la scadenza del pagamento al 31 dicembre 2013 (come per esempio Venezia e Firenze).

Sul punto il ministero fa presente che il termine del giorno

### IL CONTOCIRCUITO

Il pagamento della quota statale al 16 dicembre cancella la contemporaneità con l'ultima rata prevista dalla legge

16 è stabilito dalla disciplina dell'F24 (Dlgs 241/97) e dal Dm 14/5/2013 di approvazione del bollettino postale per il versamento della Tares. Tuttavia l'articolo 14 del Dl 201/2011 rimanda alla regolamentazione dell'ente la disciplina sui termini di versamento del tributo, e ancora più esplicito è l'articolo 10 del Dl 35/2013, che rimette al Comune la decisione sulla scadenza e sul numero delle rate Tares 2013.

C'è quindi una doppia copertura legislativa, che non può essere derogata da una fonte secondaria (come il Dm 14/5/2013). Inoltre il rinvio al Dlgs 241/97 può operare solo relativamente alle modalità di utilizzo dell'F24. Pertanto se si vogliono obbligare i Comuni a riscuotere entro il 16, è necessaria un'espressa volontà legislativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'autotrasporto. I benefici

## Il «caro petrolio» sfugge ai limiti

❖ Fra i crediti da indicare nel quadro RU di Unico, i più diffusi per quel che riguarda i singoli settori di attività sono quelli che riguardano l'ambito dell'autotrasporto.

In particolare, il credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per il recupero del contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per responsabilità civile è stato prorogato per il 2012 dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, vale a dire la legge di stabilità per lo scorso anno.

Si tratta di un credito contraddistinto dal codice 38 e spettante, fino a 300 euro per veicolo, sui premi di assicurazione di Responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli adibiti a trasporto di merci.

I veicoli in questione devono essere caratterizzati da una massa complessiva a pie-

no carico non inferiore a 11,5 tonnellate, e devono essere omologati ai sensi del Dm del 23 marzo 1992.

L'altro credito, più rilevante per importi e peraltro dal 2012 non soggetto al limite di di utilizzo annuo di 250 mila euro, è quello legato al cosiddetto "caro petrolio", riferito ai consumi di gasolio.

Il credito va richiesto con apposita dichiarazione da presentare all'agenzia delle Dogane entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre solare e diviene utilizzabile entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è sorto.

Eventuali eccedenze non compensate possono essere richieste a rimborso entro il semestre solare successivo al periodo di utilizzo in compensazione

**C.Od.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ins

**Le sanzioni.** Per omessa compilazione

## Ricerca e sviluppo: scatta la decadenza

■ L'omessa compilazione del quadro RU di Unico non causa in via generale decadenza dal credito d'imposta, anche se vanno segnalate alcune tipologie di crediti per i quali i provvedimenti istituitivi impongono la compilazione del quadro RU a pena di decadenza.

Fra questi, ad esempio, va ricordato il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nell'ambito del commercio (legge 449/1997); il credito d'imposta per strumenti di pesatura (legge 77/1997); il credito d'imposta per la ricerca scientifica (legge 449/1997; Dlgs 297/1999; articolo 14 del Dm DM 593/2000; decreto direttoriale 411/ric/2011 - codice credito 17) e il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Dl 185/2008; decreto interministeriale 4 marzo 2011 -

codice credito 49).

Proprio in relazione al credito per ricerca e sviluppo, che dal 2009 è regolato dalla particolare procedura di prenotazione preventiva (articolo 29 del Dl 185/2008), era stato espressamente chiarito che l'omessa indicazione nel quadro RU può essere sanata con la rettifica a favore della dichiarazione dei redditi (circolare delle Entrate del 17 aprile 2009, n. 17/E), entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. Con riferimento però al caso del credito d'imposta sulla ricerca, la circolare 17/E del 2009 avverte che la correzione del quadro RU vale ad evitare la decadenza dall'agevolazione, ma non permette di utilizzare automaticamente il credito in compensazione interna.

**C.Od.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ins

La Cassazione interviene sulla retroattività della legge di Stabilità

# Pignoramenti a due vie

## Stop sui beni confiscati, non sui sequestrati

DI DARIO FERRARA

**S**top ai pignoramenti sui beni confiscati e in attesa di aggiudicazione ma non su quelli sequestrati. Retroattiva la legge di Stabilità 2013 sui cespiti colpiti da misure di prevenzione: data spartiacque il 1° gennaio scorso. La Suprema corte fa il punto sulle nuove norme introdotte dalla legge di stabilità 2013 in tema di sequestro e confisca dei beni strappati alla mafia: l'inibitoria riguarda soltanto i beni confiscati, con la conseguenza che i pignoramenti sul patrimonio sequestrato non possono essere sospesi, anzi proseguono fino all'eventuale misura ablatoria definitiva. È quanto emerge dalla sentenza 20902/13, pubblicata il 12 novembre dalla terza sezione civile: si tratta di una delle prime pronunce in materia. Accolto, a causa della nuova legge, il ricorso proposto dalla banca contro la sentenza che accolse l'opposizione all'esecuzione immobiliare proposta dall'amministratore giudiziario

dei beni sequestrati e poi confiscati. Per i beni oggetto della procedura di prevenzione che al d-day rappresentato dal primo gennaio 2013 sono già confiscati ma non ancora aggiudicati la misura di prevenzione patrimoniale, nel rapporto ipoteca-confisca, prevale indipendentemente dal dato temporale: la conseguenza è che si estinguono di diritto gli oneri e i pesi iscritti o trascritti. Il terzo di buona fede, titolare di un

diritto reale di godimento o di garanzia, come ad esempio la banca, è ammesso a una tutela di tipo risarcitorio, con la richiesta attraverso un procedimento ad hoc per il riconoscimento del suo credito. In questo caso la misura di prevenzione disposta prima del 13 ottobre 2012 e risulta dunque soggetta alla vecchia legge 575/65. Sbaglia la sentenza del Tribunale che accoglie l'opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare

proposta dall'amministratore giudiziario, dichiarando in sostanza una sorta di improseguibilità temporanea del pignoramento immobiliare fino all'accertamento della buona fede dei creditori titolari dei diritti reali di garanzia, come ad esempio la banca: i principi ai quali si ispira il giudice del merito sono infatti superati dalle norme sopravvenute. La parola passa al giudice del rinvio.

## Esame avvocati, domande entro l'11/11

Per l'esame da avvocato 2013 domande entro il prossimo 11 novembre. L'istanza di ammissione va presentata o inviata alla Corte d'appello presso la quale si devono svolgere le prove, come indicata nel certificato di compiuta pratica rilasciato dall'ordine. Le regole per lo svolgimento della sessione 2013 dell'esame di abilitazione alla professione forense sono state adottate dal ministero della giustizia con decreto del 2 settembre 2013, pubblicato sulla *G.U.* concorsi n. 71 del 6 settembre scorso. Le tre prove scritte si terranno nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 2013: si

inizierà con la redazione del parere motivato in materia civile, per proseguire poi con il parere su tema penale e concludere con l'atto giudiziario (materia scelta dal candidato tra il diritto privato, penale e amministrativo). Per ogni prova saranno a disposizione degli aspiranti avvocati sette ore dal momento della dettatura del tema. L'esame orale, invece, verterà su cinque materie scelte dal candidato (di cui almeno una di diritto processuale), oltre che sull'ordinamento forense e sui diritti-doveri dell'avvocato.

Valerio Stroppa

Pagina 27

IN EDICOLA

Italia Oggi  
IL DECRETO FARE

SCOPRI SU ITALIANI SOLO FISCO

17

## Il Gse si riorganizza in vista delle obbligazioni

La riorganizzazione scalda i motori al Gse, il gestore dei servizi energetici. Nando Pasquali, amministratore delegato, e Vinicio Vigilante (direttore della divisione gestione e coordinamento, che ha recentemente assunto anche la responsabilità dell'ufficio legale) puntano a chiudere entro la fine di settembre l'operazione che è finalizzata anche al nuovo compito che dovrebbe essere affidato al Gse dal decreto Fare 2: emissione di obbligazioni per «spalmare» il costo degli incentivi su più anni. L'obbligazione dovrebbe essere di circa 4 miliardi, ma c'è chi prevede che si possa arrivare fino a 8, con costi per interessi che comunque si rifletteranno sulle bollette. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, i vertici del Gse (nel cui cda siede tra gli altri Sara Romano, direttore generale al Ministero dello sviluppo economico) nel luglio scorso hanno comunicato a Gerardo Montanino, direttore della divisione operativa, vicino alla pensione, ma comunque rinnovabile, una proroga del contratto di soli due mesi. Il Gse sta adesso cercando un sostituto.

**S**arà un'operazione straordinaria. Il Gse, il gestore dei servizi energetici, ha chiesto al tribunale di sospendere il sequestro dei beni confiscati ai mafiosi. La richiesta è stata accolta dal giudice. Il Gse ha chiesto al tribunale di sospendere il sequestro dei beni confiscati ai mafiosi. La richiesta è stata accolta dal giudice. Il Gse ha chiesto al tribunale di sospendere il sequestro dei beni confiscati ai mafiosi. La richiesta è stata accolta dal giudice.

È una novità. Il Gse ha chiesto al tribunale di sospendere il sequestro dei beni confiscati ai mafiosi. La richiesta è stata accolta dal giudice.

Il Gse ha chiesto al tribunale di sospendere il sequestro dei beni confiscati ai mafiosi. La richiesta è stata accolta dal giudice.

Il Gse ha chiesto al tribunale di sospendere il sequestro dei beni confiscati ai mafiosi. La richiesta è stata accolta dal giudice.

Il Gse ha chiesto al tribunale di sospendere il sequestro dei beni confiscati ai mafiosi. La richiesta è stata accolta dal giudice.

Il Gse ha chiesto al tribunale di sospendere il sequestro dei beni confiscati ai mafiosi. La richiesta è stata accolta dal giudice.

Il Gse ha chiesto al tribunale di sospendere il sequestro dei beni confiscati ai mafiosi. La richiesta è stata accolta dal giudice.

Il Gse ha chiesto al tribunale di sospendere il sequestro dei beni confiscati ai mafiosi. La richiesta è stata accolta dal giudice.

Il Gse ha chiesto al tribunale di sospendere il sequestro dei beni confiscati ai mafiosi. La richiesta è stata accolta dal giudice.

**IN EDICOLA**

**Italia Oggi**  
**IL DECRETO FARE**

SCOPRI SU ITALIANOBILT  
**SOLOFISCO**

www.italiaoggi.it



**CORTE UE**

# Scommesse Promossa l'Italia

DI NICOLA TANI

La Corte di giustizia europea promuove la doppia autorizzazione - concessione e licenza di polizia - che lo Stato italiano richiede per raccogliere scommesse: è quanto stabilisce la sentenza (cause riunite C-660/11 e C-8/12) della III sezione, pubblicata ieri, relativa al titolare di un centro collegato al bookmaker austriaco Goldbet a cui la questura aveva negato la licenza perché privo della concessione statale. Dunque, niente deregulation nel betting e scommessa vinta per un mercato legale da 4 miliardi di euro di incassi e 180 milioni di introiti erariali. Per la Corte Ue le norme italiane che impongono alle società di gioco «l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato» non sono in contrasto con i principi comunitari di libera concorrenza e libero stabilimento. Bocciati invece i bandi di gara dei Monopoli di Stato di qualche

anno fa che avevano tentato di sanare l'esclusione ingiustificata di operatori esteri, prevedendo però distanze minime che hanno alla fine mantenuto le posizioni di privilegio delle agenzie storiche. La Corte sottolinea inoltre come le clausole di decadenza delle concessioni, nel caso in cui gli operatori gestiscano in contemporanea anche reti non autorizzate, debbano essere «formulate in modo chiaro, preciso e univoco». Secondo John Whittaker, coo di Stanleybet (bookmaker inglese schierato in giudizio con il Governo italiano), «si tratta di una sentenza lungimirante: gli accertamenti richiesti dalla Corte di giustizia Ue porteranno i giudici italiani a dimostrare che Goldbet non è mai stata discriminata dalla legge italiana». Infine, si legge ancora nella sentenza, non basta la licenza dello Stato in cui l'operatore è stabilito per poter esercitare l'attività di raccolta transfrontaliera: secondo i supremi giudici comunitari, è nel diritto degli Stati richiedere «un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità» per poter offrire le attività di gioco. Goldbet sottolinea in una nota come «la questione sarà ora esaminata dai giudici nazionali, che si sono già pronunciati a nostro favore in oltre 150 casi».

**Pagina 27**

16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32

**Pignoramenti a due vie**  
 Stop ai beni confiscati, non sei sequestrati  
 16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32

**Esame martedì, domini non T21212**  
 16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32

**Il bene si ripropone**  
 in caso delle obbligazioni  
 16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32

**IN EDICOLA**  
 Italia Oggi  
 IL DECRETO  
 FARE  
 16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32

**SCOPRI SU ITALIANOBET**  
 SOLOFISCO  
 16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32

**16**  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32

Una nota dell'Ifel a commento del decreto legge n. 102/2013 sulla finanza locale

# Fabbricati-merce alleggeriti

## Imprese, l'esenzione dall'Imu senza limiti temporali

DI SERGIO TROVATO

**A**bolizione della seconda rata Imu ed esenzione senza limiti temporali per i fabbricati-merce posseduti dalle imprese. Maggiore elasticità nei criteri per la determinazione delle tariffe Tares in base al metodo normalizzato e costi più elevati per i contribuenti soggetti al prelievo in seguito all'abrogazione della norma che imponeva la copertura finanziaria nei bilanci comunali per tutte le agevolazioni concesse dagli enti non previste dalla legge. Sono alcune delle questioni che l'Ifel (fondazione Anci) ha posto in rilievo in una nota di commento al dl sulla finanza locale (102/2013) pubblicata lo scorso 5 settembre.

**Immobili delle imprese.** Oltre all'abolizione dell'imponibilità dei cosiddetti fabbricati-merce a decorrere dalla seconda rata 2013, la nota

chiarisce che per questi immobili è stata disposta l'esenzione «obbligatoria anche a regime». L'articolo 2 del dl, infatti, prevede l'esonerazione dal pagamento dell'imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati. La modifica della norma «viene effettuata mediante la sostituzione della previgente disposizione di agevolazione facoltativa». Tra l'altro, rileva l'Ifel, l'esenzione viene riconosciuta «senza limiti temporali, mentre in precedenza il regime agevolativo comunale poteva essere disposto non oltre i tre anni dall'ultimazione del fabbricato invenduto». In effetti, prima dell'intervento normativo per i beni-merce il legislatore demandava ai comuni il potere di concedere l'aliquota agevolata e per un periodo temporale massimo di tre anni. Invece, al fine di dare

una mano al settore dell'edilizia che è in forte crisi, oltre all'abolizione della seconda rata per il 2103, dal prossimo anno gli immobili delle imprese costruttrici non saranno più tenuti al pagamento fino a che non saranno venduti. Sempre che, naturalmente, gli stessi immobili non siano locati.

**Tariffe Tares e agevolazioni.** La fondazione Anci precisa nella nota che l'articolo 5 del dl interviene sulle norme che disciplinano la Tares con l'intento «di rendere meno rigido il riferimento ai criteri del dpr 158/1999, contenuto nella norma istitutiva del tributo (art. 14, dl n. 201 del 2011), ai fini della determinazione delle tariffe». Il comune, dunque, ha facoltà di graduare le tariffe oltre che in base ai criteri contenuti nel regolamento sul metodo normalizzato, anche tenendo conto dei due ulteriori criteri indicati dalla norma, già contemplati dalla disciplina

Tarsu (articolo 65 del decreto legislativo 507/1993). Secondo l'Ifel «convivono in modo non alternativo, ma – sembrerebbe – complementare, i criteri ordinari e i criteri ora introdotti». Con regolamento, quindi, i comuni possono commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, tenuto conto degli usi e della tipologia di attività svolte. Fermo restando che va sempre garantita la copertura integrale del costo del servizio. Questi criteri possono essere già fissati per l'anno in corso, entro il nuovo termine per l'approvazione del bilancio di previsione (30 novembre). Le tariffe possono essere determinate per ogni categoria o sottocategoria di attività, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti prodotti. La ratio

è quella di rendere la tassa più aderente alla tendenziale maggiore produzione di rifiuti e di rispettare il principio comunitario «chi inquina paga», come sancito dall'articolo 14 della Direttiva comunitaria 2008/98/Ce. La norma, poi, consente all'ente di predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo che tenga conto delle modifiche tariffarie. Infine, la nota fa un accenno alle nuove regole sulle agevolazioni, il cui costo ricade sui contribuenti tenuti a pagare la tassa, considerato che l'articolo 5 ha abrogato il comma 19 dell'articolo 14 del dl 201/2011. Questa disposizione imponeva l'iscrizione in bilancio di riduzioni tariffarie e esenzioni come autorizzazioni di spesa e obbligava il comune ad assicurare la relativa copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

—© Riproduzione riservata—


**COMPRESO CHI HA GIÀ DELIBERATO LE MANOVRE TARIFFARIE. SCADENZA DELLA MAGGIORAZIONE NEL MIRINO**

## Comuni in ginocchio sulle difficoltà applicative della Tares

Le difficoltà applicative della Tares stanno mettendo in ginocchio gran parte dei comuni d'Italia compresi quelli che hanno già licenziato le manovre tariffarie. Le problematiche di maggior rilievo ruotano attorno a due questioni fondamentali. In primo luogo, quando scade la maggiorazione? La recente Ris. del Dip. delle Finanze n. 9/2013 ribadisce che la maggiorazione deve essere versata entro dicembre, e questo anche dopo il dl 102/2013 in merito a quel passaggio previsto al comma 4 dell'art. 5 dello stesso ove si legge che «il comune predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti». Il dipartimento, invocando la lettura sistematica delle disposizioni contenute nell'art. 14 del dl 201/2011 e nell'art. 10 del ddl 35/2013 giunge alla conclusione secondo cui il versamento della maggiorazione deve essere garantita entro l'anno 2013. Aggiunge che, ai sensi della normativa che regge i versamenti mediante F24 nonché il dm che approva il bollettino postale, il versamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2013. La scollatura tra la penna del legislatore e quella del ministero è di tutta evidenza. L'art. 14 del dl 201/2011 inquadra la maggiorazione

come una componente del Tares le cui regole di determinazione poggiano sulla componente della tariffa rifiuti seguendone presupposto, base imponibile e agevolazioni. La maggiorazione segue la componente tariffaria sui rifiuti in tutte le sue dinamiche e modalità di versamento (si versa mediante F24 o bollettino conforme, in quattro rate scadenti a gennaio aprile luglio e ottobre). Arrivano poi le deroghe successive, prima fra tutte, le disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 10 del dl 35/2013 interpretate anche dallo stesso dipartimento con la circ. di chiarimento n. 1/2013, in certi passaggi fedelissima alla relazione di accompagnamento dello stesso decreto. Sulla scorta di questi assunti buona parte dei comuni hanno già esercitato la potestà regolamentare individuando, in qualche caso, scadenze che fissano l'ultima rata oltre l'anno 2013 comportando così lo slittamento al 2014 anche della maggiorazione, in virtù dell'assunto inserito quasi a caratteri cubitali nella lettera c) del comma 2 del citato art. 10 «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riser-

vata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo». La maggiorazione, per effetto del dl 35/2013, non è diventata un tributo erariale ma è stata riservata allo Stato duplicando lo stesso meccanismo visto per la quota Stato Imu (definita dalla risoluzione ministeriale n. 2/2013 tributo comunale).



La precisazione è di fondamentale importanza. In quanto componente di un unico tributo locale, la maggiorazione rientra nella potestà regolamentare da esercitare nel rispetto dei criteri e vincoli normativi che in nessun passaggio (forse per svista) pongono un termine di scadenza del tributo Tares; né tanto meno indicano il 16 dicembre come data ultima di versamento. Fin da subito l'indicazione contenuta nel dm di approvazione del bollettino è stata interpretata come norma non vincolante anche per ragioni di gerarchia e competenza normativa. Gli unici paletti per la maggiorazione sono il canale di versamento e l'ultima rata della tariffa. L'architettura normativa rende legittime le scelte di quei comuni che, basan-

dosi anche sulla circolare n. 1/2013 di interpretazione del dl 35/2010, hanno fissato la scadenza dell'ultima rata dopo il 2013, con l'unico obiettivo di quantificare esattamente gli importi dovuti rispetto alle dinamiche di occupazione e limitare così operazioni di rimborso o compensazione sulle quali nessun aiuto darà lo strumento F24 che, se funziona come la per la quota Stato Imu, non permette di compensare applicando le somme a credito maturate su tributi locali. La seconda questione attiene all'abrogazione del comma 19 relativo alle ulteriori agevolazioni Tares finanziate dall'ente. La scelta del legislatore non può essere letta come impossibilità di impiegare risorse da bilancio per finanziare agevolazioni che nulla hanno a che vedere con la produzione dei rifiuti. Sarebbe contrario al principio «paga chi inquina» caricare sul piano finanziario costi relativi a benefici di diversa natura il cui riconoscimento può legittimamente trovare forza sulle norme giuridiche trasversali che consentono a un comune di spendere risorse per finalità proprie (istituzionali, sociali, ambientale ecc.) ove l'unico limite appare quello della ragionevolezza e sostenibilità.

**Cristina Carpenedo**  
 componente Osservatorio  
 tecnico Anutel

Sull'appuntamento (che riguarda anche le altre p.a.) i chiarimenti della ragioneria

# Crediti imprese, enti all'appello

## Entro lunedì la comunicazione di tutti i debiti certi

DI **MATTEO BARBERO**

**E**ntro lunedì prossimo, gli enti locali (come le altre p.a.) dovranno completare la comunicazione tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 e non estinti. Il termine, in realtà, è fissato dall'art. 7 del dl 35/2013 al 15 settembre, che però è domenica, quindi la scadenza deve intendersi differita al giorno successivo.

Visto che mancano pochi giorni, conviene riepilogare alcuni aspetti, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare 30/2013 della ragioneria generale dello stato.

Vanno comunicati tutti debiti ancora non pagati relativi a somministrazioni, forniture e appalti, nonché quelli relativi a prestazioni professionali, dando separata evidenza a quelli già oggetto di cessione o certificazione. Poiché non sono previste limitazioni in tal senso, occorre considerare sia i debiti di parte corrente che quelli di parte capitale. Come detto, la norma si riferisce esclusivamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili, per cui potrebbero essere esclusi i debiti fatturati che non

abbiano tali caratteristiche, anche se per gli stessi sono state richieste le deroghe al Patto o le anticipazioni di liquidità. Tuttavia, occorre procedere con estrema attenzione alla verifica prima di escludere un debito, viste le pesanti sanzioni previste in caso di inadempimento dell'obbligo. Esso, infatti, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. Gli stessi dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, a una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.

Devono essere comunicati anche i debiti verso soggetti con Durc irregolare. Come chiarito dalla precedente circolare della Rgs 36/2012, infatti, la regolarità contributiva è un requisito che non incide sulle caratteristiche del credito da certificare (certezza, liquidità ed esigibilità).

Ciascuno dei documenti caricati in piattaforma (uno per ciascun creditore) acquista efficacia giuridica, anche ai fini dei successivi utilizzi attraverso operazioni di anticipazione, cessione e compensazione, solo dopo essere

stato firmato elettronicamente attraverso il sistema. Occorre prestare attenzione ai documenti già caricati ma non ancora validati in atte-

sta di eventuali segnalazioni da parte del creditore. Per questi, occorre provvedere alla firma entro la scadenza. Non è ammessa altra forma

di comunicazione diversa da quella telematica.

La comunicazione, per il creditore, equivale a certificazione del rispettivo credi-

to. Essa, nella generalità dei casi, si intende rilasciata senza indicazione della data di pagamento. In fase di conversione del dl 35, tuttavia, è stato introdotto un meccanismo per consentire la progressiva apposizione della data di pagamento ai debiti certificati d'ufficio, nei limiti delle risorse rese disponibili sia attraverso la concessione di spazi finanziari sul Patto sia attraverso la concessione delle anticipazioni di liquidità. In base alle indicazioni della circolare n. 30, ciò comporta che, nel momento in cui l'amministrazione debitrice riceve notizia dell'entità delle risorse a essa riconosciute e della data in cui tali risorse saranno effettivamente disponibili, è tenuta ad aggiornare l'elenco, indicando la data prevista di pagamento relativamente a un set di debiti di importo corrispondente. La data apposta sulla certificazione di un debito non è soggetta a successive modifiche e aggiornamenti.

—© Riproduzione riservata—



## *Dl Imu, priorità ai conti pubblici*

Sicurezza in merito alla tenuta dei conti delle amministrazioni pubbliche. Questa la principale garanzia che, secondo il relatore al dl Imu Marco Causi (Pd), il governo deve fornire per permettere il corretto svolgimento dei lavori al provvedimento iniziati ieri in commissione finanze alla camera. «È necessario sciogliere gli elementi di incertezza per quanto riguarda l'evoluzione complessiva dell'equilibrio finanziario delle pubbliche amministrazioni», ha sottolineato Causi durante la relazione in apertura dei lavori, «le numerose questioni che restano aperte, partendo dalla seconda rata Imu, passando per l'Iva fino ad arrivare alle coperture per il finanziamento della cassa integrazione dovranno trovare risposta nella nota del Def che il Tesoro presenterà il 20 settembre. Dovranno essere chiarite quali manovre sono davvero possibili». Sulla stessa lunghezza d'onda di Causi, anche Enrico Zanetti (Sc), vicepresidente della commissione finanze. «La relazione dell'onorevole Causi è stata perfetta, perché riflette tutte le critiche che abbiamo mosso prima, durante e dopo il varo del decreto Imu dello scorso 31 agosto. Ora, però, confidiamo che il Pd rimanga al fianco di Scelta civica e agli esponenti più responsabili del Pdl, per cambiare un decreto che è stato scritto di fretta e con poca intenzione». Attese per oggi, infine, le prime audizioni informali che dovrebbero concludersi nei primi giorni della settimana prossima. L'obiettivo è quello di portare in aula il provvedimento entro l'ultima settimana di settembre. La dead line per la conversione del decreto 102/2013 è, infatti, fissata per il 31 ottobre.

**Beatrice Migliorini**

— © Riproduzione riservata —

CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO, LA TESI DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

## Il Codice dei contratti non si applica a tappeto

In una concessione di servizio pubblico non tutte le norme del Codice dei contratti pubblici sono applicabili, ma solo quelle in materia di scelta del contraente, oltre ai principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento; legittimo applicare una disciplina unitaria quando l'affidamento riguarda sia servizi oggetto di concessione, sia servizi affidabili con un appalto, evitando di differenziare le clausole del bando di gara. Lo affer-

ma l'Adunanza plenaria del Consiglio di stato del 6 agosto 2013, n. 19. La questione riguarda la legittimità della definizione della cauzione provvisoria determinata, ex art. 75 del Codice dei contratti, con riguardo al valore totale del concessione (e non invece nella somma dei valori percentuali spettanti al concessionario a titolo di aggio per il servizio di biglietteria e per gli altri servizi) e della richiesta nella lettera di offerta della dichiarazione con la quale i concorrenti si impegnano «a garanti-

re la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro (c.d. clausola sociale). Ad avviso dell'adunanza plenaria nulla osta «a che un determinato rapporto sia considerato, a determinati fini, in modo unitario, se è la legge a indicare la forma giuridica, e quindi il regime, cui il rapporto deve soggiacere». Pertanto se l'amministrazione sceglie il sistema della gestione indiretta tramite concessione (ex art. 115, comma del dlgs 42/2004), non risulta irragionevole che le garan-

zie, richieste al concessionario, siano commisurate, a norma dell'art. 75 del codice dei contratti pubblici, sull'intero valore del rapporto. Però non tutte le norme del codice sono applicabili alle concessioni di servizi. Ne consegue che l'applicabilità di disposizioni legislative specifiche, come la clausola sociale, si può affermare nei limiti in cui esse trovino la propria ratio immediata nei suddetti principi, sia pure modulati al servizio di esigenze più particolari.

**Andrea Mascolini**

**Pagina 35**

ESTI LOCALI

Il Codice dei contratti non si applica a tappeto



ANCI-DEMANIO

## Trasferimenti demaniali semplificati

«I Comuni hanno firmato un accordo con l'Agenzia del demanio per una migliore attuazione delle nuove procedure di dismissione dei beni demaniali. Il federalismo demaniale era fondamentale dopo la riforma del titolo V: in questo modo si rimette in moto più velocemente la dismissione di beni patrimoniali dello Stato da parte dei comuni». Lo ha detto ieri il presidente dell'Anci e sindaco di Torino Piero Fassino, nel corso della conferenza stampa sull'accordo tra i comuni e l'Agenzia del demanio per la semplificazione dei trasferimenti dei beni demaniali.

«Sono felice e soddisfatto per il risultato del buon lavoro svolto dal governo e dall'Anci, in collaborazione con l'Agenzia del Demanio, che ha puntato alla semplificazione dei meccanismi per la dismissione dei beni immobili dello Stato che saranno acquisiti dai comuni», ha commentato il ministro per gli Affari regionali Graziano Delrio circa l'intesa che facilita l'applicazione dell'articolo 56-bis del decreto Fare. «Io sono sempre particolarmente sospettoso dei meccanismi legati all'economia, soprattutto per le mie esperienze precedenti», ha affermato rivolto al viceministro dell'Economia Pier Paolo Baretta, «ma debbo dire che quello messo a punto dal decreto somiglia a un meccanismo svizzero».

La procedura di dismissione ai Comuni, ha aggiunto il titolare di Palazzo Cornero, «dà il segno che finalmente è stato trovato un percorso importante per migliorare la vita delle città, che oltretutto può far ripartire l'economia nazionale, visto che l'acquisizione da parte dei Comuni dei Beni dello Stato contribuirà anche al ripianamento del debito dello Stato».

**Pagina 35**



Per le sedute del consiglio comunale in seconda convocazione

# Quorum senza paletti

## Validi regolamenti conformi al dlgs 267

**Q**uesito: Qual è il quorum strutturale necessario per la validità delle sedute del consiglio comunale in seconda convocazione tenuto conto che, nella fattispecie, il regolamento comunale reca una disposizione in base alla quale le sedute di seconda convocazione sono valide purché intervengano almeno quattro membri?

La normativa regolamentare risulta conformata all'art. 127 del T.u. 148/1915 che prevede, per la validità delle sedute di prima convocazione, la presenza della metà dei consiglieri assegnati mentre, in seconda convocazione, quella di almeno quattro membri.

L'art. 38, comma 2, del dlgs n. 267/2000 demanda al regolamento comunale, «...nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto» la determinazione del «numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute», con il limite che detto numero non può scendere sotto la

soglia del «terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».

Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 273, comma 6, dello stesso dlgs n. 267/2000 il quale detta una disciplina transitoria che legittima l'applicazione, tra gli altri, dell'art. 127 del T.u. n. 148/1915 (e, quindi, delle previsioni regolamentari ad esso conformate), fino all'adeguamento statutario e regolamentare ai nuovi canoni previsti dal citato dlgs n. 267/2000 nella materia considerata.

Pertanto, nel caso di specie, il regolamento del consiglio comunale, conformato sostanzialmente all'art. 127 citato, deve ritenersi tuttora applicabile, fino a quando non interverrà il prescritto adeguamento alle previsioni contemplate dal richiamato art. 38, comma 2, del T.u.oe.

È, comunque, opportuno che le disposizioni statutarie e regolamentari in materia vengano



no aggiornate alle richiamate norme di legge onde evitare ogni ulteriore dubbio interpretativo.

### CONVOCAZIONI E DENUNCE PENALI

**Quesito: Il presidente del consiglio comunale può riscontrare negativamente la richiesta di convocazione, formulata ai sensi dell'art. 39, comma 2, del Tuel n. 267/2000, quando la suddetta richiesta sia finalizzata all'esame di atti deliberativi consiliari oggetto di denuncia penale?**

La giurisprudenza, in materia, si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto.

Sulla base dell'ordine del giorno fissato, ogni questione di ammissibilità alla discussione degli argomenti previsti è attribuita al potere «sovrano» delle assemblee politiche



(Tar per la Puglia Sezione di Lecce - I Sez., sentenza n. 1022/2004) al quale spetta di decidere, in via pregiudiziale. (Tar Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n. 268).

Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, si deduce che le uniche ipotesi per le quali l'organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell'assemblea sono la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell'oggetto alle competenze del Consiglio.

Per quanto concerne l'asserita presenza di vincoli relativi ad atti istruttori posti in essere dall'Autorità giudiziaria, si rinvia alla disciplina recata dal codice di procedura penale.



Sette avvisi che mettono al centro la lingua, l'educazione civica e il benchmarking

# L'integrazione vale 16,8 mln €

## Fondo stranieri, bandi 2013 in scadenza a fine mese

Pagina a cura  
 DI ROBERTO LENZI

### Azioni e fondi

AZIONE	TEMA	STANZIAMENTO
Azione 1	Formazione linguistica ed educazione civica	euro 1.500.000,00
Azione 3	Integrazione scolastica e inclusione sociale dei giovani stranieri	euro 4.000.000,00
Azione 4	Integrazione e famiglia	euro 600.000,00
Azione 6	Mediazione sociale, linguistica ed interculturale	euro 5.000.000,00
Azione 7	Dialogo interculturale ed empowerment delle associazioni straniere	euro 1.000.000,00
Azione 9	Capacity building	euro 3.700.000,00
Azione 10	Scambio di esperienze e buone prassi	euro 1.000.000,00

Scadono il 30 settembre 2013 i bandi 2013 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi con una dotazione di 16,8 milioni di euro. Si tratta di sette diversi bandi che finanziano la formazione linguistica, l'educazione civica, l'integrazione scolastica, il dialogo fra culture, la mediazione culturale, lo scambio di buone pratiche. Il Fondo, la cui programmazione è gestita dal Ministero dell'Interno, ha lo scopo di migliorare la capacità degli stati di elaborare, attuare, monitorare e valutare tutte le strategie di integrazione, le politiche e le misure nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, lo scambio di informazioni e buone prassi e la cooperazione per permettere ai cittadini di Paesi terzi, che giungono legalmente in Europa, di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società ospitanti. Le domande dovranno essere presentate en-

tro le ore 16,00 del 30 settembre 2013, esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata (Pec) e con firma digitale attraverso il sito <https://www.fondisolid.interno.it>. I fondi possono essere richiesti da Enti locali, Fondazioni, Asl, Università, Ong e Onlus, Cooperative e Associazioni. È possibile ottenere contributi fino al 100% del costo complessivo del progetto.

Vediamo alcuni bandi.

**Formazione linguistica ed educazione civica.** Sono finanziabili progetti per l'attivazione di percorsi formativi integrati di apprendimento nella lingua italiana (L2) ed educazione civica con un budget di almeno 50 mila euro. L'avviso ha uno stanziamento di 1,5 milioni di euro.

**Integrazione scolastica e inclusione sociale dei gio-**

**vani stranieri.** Questo avviso finanzia interventi rivolti a minori e giovani di Paesi terzi, per sostenerli nel loro processo di crescita personale ed integrazione sociale. Ad esempio, sono finanziabili interventi per promuovere il diritto allo studio, nonché interventi di contrasto all'abbandono e alla dispersione scolastica degli studenti stranieri. Lo stanziamento per questo avviso è pari a 4 milioni

### Pagina 37



di euro.

**Integrazione e famiglia.**

Obiettivo del bando è promuovere processi di integrazione in ambito familiare, con specifica attenzione al sostegno dei processi di ricongiungimento familiare e alla facilitazione del dialogo, del confronto e dell'apertura delle famiglie dei migranti con la società di accoglienza. L'avviso conta su risorse per 600 mila euro.

**Capacity building.** L'obiettivo di questo bando è migliorare i livelli di gestione ed erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi rivolti ai cittadini di Paesi terzi. L'avviso dispone di 3,7 milioni di euro di fondi.

**Scambio di esperienze e buone pratiche.** Il bando intende promuovere il confronto tra le politiche di integrazione sviluppate a livello regionale e nazionale in Italia e negli Stati membri dell'Unione, ai fini della capitalizzazione e del trasferimento delle buone pratiche. Lo stanziamento è pari a un milione di euro.

— © Riproduzione riservata —



**L'INTERVENTO**

## Negli enti locali controlli nuovi. E coordinati

Nell'attuale contesto di totale rivisitazione dell'organizzazione e gestione degli enti locali si rivela imprescindibile l'adozione di un'innovativa e coordinata azione di controllo sull'intera attività amministrativa. La mission del controllo interno naviga in molteplici direzioni, prefiggendosi l'approdo negli importanti porti: - della trasparenza dell'azione amministrativa - dell'efficienza nell'uso delle risorse per evitare ogni forma di spreco - della legittimità dei comportamenti dell'amministrazione e infine - dell'ottimizzazione dell'efficacia e della qualità dell'azione amministrativa. Il novellato assetto costituzionale, conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione nel 2001, che ha sancito pari dignità fra gli Enti territoriali e ha dettato nuovi principi sul coordinamento della finanza pubblica, anche in ossequio a ineludibili vincoli europei, ha comportato in questi anni una sempre più stretta correlazione tra finanza nazionale e finanza dell'Unione europea. In detta più ampia contestualizzazione territoriale e nel rispetto delle misure di governance economica sollecitate dal legislatore, trova la sua giusta dimensione e allocazione il dl 174/12 (terzo intervento sulla spending review - convertito nella legge 213/12), che ha rinvigorito i poteri della Corte dei conti su regioni ed enti locali, ridefinendo anche il sistema dei controlli interni. L'intervento normativo su citato ripristina un'attività di verifica a tutela della legittimità degli atti, affievolita dall'abolizione dei

comitati regionali di controllo prevista dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001. Ad onor del vero, vi è da ammettere che l'azione d'indebolimento del sistema dei controlli sugli atti degli enti locali ebbe il via già con la legge n. 127 del 1997 (c.d. Bassanini-bis) quando fu eliminato il parere preventivo di legittimità del segretario comunale sugli atti deliberativi degli enti locali. Il processo federalista, congelato a seguito dei recenti accadimenti di mala-gestio rivelatisi nella loro peggiore essenza delinquenziale degli ultimi anni, necessita di controlli più incisivi ed efficienti rispetto a quelli tradizionali. La legge 213/12, oltre a occuparsi dei controlli, è anche ispirata a favorire l'adeguamento delle procedure di finanza pubblica agli indirizzi di armonizzazione e di coordinamento definiti in consesso europeo e quindi, a sviluppare un articolato processo di integrazione. È indubbio pertanto che la grande sfida che impegna il sistema paese sia quella di connettere la sublimazione delle enormi potenzialità che il mondo ancora indomito delle Autonomie è in grado di esprimere, con la coesione e la solidarietà sociale, armonizzando potenzialità locali con interessi generali nazionali e sovranazionali. Per vincere

detta sfida è necessario disporre di un idoneo sistema di controlli, e responsabilizzare/valorizzare, alcune figure professionali interne all'ente locale quali i segretari comunali/provinciali e i revisori dei conti, preminenti pedine di uno nuovo scacchiere. La complessità delle funzioni dei revisori hanno fatto sì che il legislatore avviasse, con la legge 143/11, il nuovo sistema di nomina con estrazione a cura delle prefetture, a salvaguardia di garanzie d'indipendenza. Ora sarebbe il caso di estendere il medesimo procedimento di estrazione a sorte alla categoria dei segretari comunali, per la loro posizione di crocevia e snodo dell'ente locale, in quanto responsabili dell'adeguatezza e della legittimità dell'azione amministrativa. I principi di legalità ed efficienza spesso nella storia sono stati difficilmente conciliabili, invero, se prima una tale apparente dicotomia poteva ipotizzarsi teoricamente verosimile, a partire dagli anni 90 essa non è più plausibile a seguito della stagione delle riforme iniziata con le leggi n. 142/90, n. 241/90, e 421/92 (per curiosa combinazione leggi contraddistinte sempre dai n. 1, 2, 4) e proseguita con una miriade di interventi tamponi e aggiustamenti normativi propri di un sistema suscettibile di

continui adeguamenti. Nel contesto della coesistenza di questi due principi, in primis l'intervento legislativo in materia di controlli (legge 213/12), e in secundis la meglio nota legge anticorruzione (legge 190/12), si è previsto decisamente il rinvigorimento, delle funzioni di controllo e garanzia dei segretari comunali (si pensi, al più incisivo controllo successivo sugli atti, e alla prevenzione dei fenomeni di corruzione e vigilanza sul rispetto delle procedure, con pesanti responsabilità di natura disciplinare ed erariale in caso di gravi omissioni). La figura del segretario comunale o provinciale assume la responsabilità del controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva allo svolgimento dell'attività amministrativa. Una volta effettuato il controllo, il segretario ne trasmetterà le risultanze al consiglio comunale, ai revisori dei conti, ai responsabili dei servizi, eventualmente insieme alle direttive cui conformarsi, onde poter realizzare un vero e proprio controllo «diffuso». In definitiva, i recenti provvedimenti normativi esaltano il ruolo strategico dei segretari comunali/provinciali e dei revisori dei conti all'interno degli enti locali, poiché a loro è oggi affidato il delicato e importante compito di garantire al tempo stesso legalità ed efficienza, vera e propria sfida da vincere a tutti i costi.

**Sandro Tramacere**  
 vicepresidente nazionale  
 Ancrel



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
 REVISORI DEI CONTI LOCALI

Pagina a cura di  
**MASSIMO VENTURATO**  
 RESPONSABILE COMUNICAZIONE  
 ANCREL-CLUB DEI REVISORI  
 SITO INTERNET  
 WWW.ANCREL.IT  
 TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830

### Pagina 38

REVISORI ENTI LOCALI

Bilanci comunali in salamoia

Intesi interventi e consuntivo serie programmazione

M

20

Negli enti locali controlli nuovi. E coordinati

21

Il differimento dei preventivi con il dl 102. Timori relativamente alla riscossione

# Bilanci comunali in salamoia

## Inutili interventi a consuntivo: serve programmazione

DI GIUSEPPE TERRACCIANO  
 ANCREL CAMPANIA

**M**entre i nostri colleghi dei revisori si accingono a compilare il questionario sul rendiconto 2012 approvato dalla Cdc sez Aut. con del.18 del 1/8, entro la data che sarà fissata dalle singole sezioni regionali di controllo attraverso la procedura Siquel, lo Stato ha differito al 30/11 con il dl 31/8/2013 n. 102, il termine per la deliberazione del bilancio 2013, già prorogato al 30/9, dall'art. 10 del dl 35 c.a. Sul questionario la Cdc ha riservato maggiore attenzione alla verifica dell'equilibrio di bilancio valorizzando l'aspetto della cassa. Infatti gli squilibri di cassa sono un chiaro sintomo di una situazione critica che, se non fronteggiata prontamente, può condurre l'ente a non assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali. Si teme una diffusa presenza di aspetti critici anche relativamente alla riscossione. È con questa chiave di lettura che gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio (la quasi totalità) dovranno provvedervi. È un rito storico, a memoria quasi mezzo secolo, che il Bilancio

di previsione soffre di rinvii causati da carenze di risorse per la gestione dei servizi. La «salamoia» per il suo alto potere di corrosione «naturale», assurge a strumento virtuale alternativo ai tagli sui servizi (senza programmazione, obiettivi, performance e peg). Il dl 102 ha annullato, per le abitazioni principali non di lusso, l'acconto Imu del 16/6 sospeso dal dl 54 fino al 16/9. I comuni ora dovranno cancellare dalle entrate anche il saldo Imu che sarà deciso in uno dei prossimi decreti di stabilità. Per l'anno 2013 entro il 30/11, si può stabilire di applicare la

componente della Tares (art. 14 del dl 201/2011) diretta alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti tenendo conto del principio «chi inquina paga», e dei criteri sanciti dalla Direttiva 2008/98/Ce assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio e di smaltimento dei rifiuti nelle discariche inviando, per obbligo di legge, ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata. Per il solo 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote, detrazioni e regolamenti Imu, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito istitu-

zionale dei comuni anziché sul sito del Mef come avverrà per il 2014. Per i mandati consiliari iniziati dopo il 31/5/2013 il termine per la redazione della relazione di inizio mandato è differito al 30/11. Rinviata anche l'armonizzazione dei sistemi contabili al 2015. Con essa andava adottata la contabilità finanziaria affiancata ad un sistema di contabilità economico-patrimoniale, con rilevanza unitaria dei fatti gestionali fin/ec/patr. I comuni che chiederanno di partecipare al 3° anno di sperimentazione entro il 30/9, godranno di privilegi disposti con il dl

### APPUNTAMENTI

**L'Odcec di Lamezia Terme** in collaborazione con l'Ancrel Calabria organizza un seminario di studi formativo dal titolo «Riforma della contabilità degli enti locali e delle regioni». L'evento si terrà presso la sala Giorgio Napolitano del Comune di Lamezia Terme venerdì 13 settembre 2013 dalle ore 8,30 alle ore 18,00. Tra i relatori, Francesco Delfino, Luigi Marattin, Massimo Balducci e Gennaro Bianco. La partecipazione è gratuita e da diritto al riconoscimento dei crediti formativi Odcec e per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei Revisori degli enti locali presso il Ministero dell'interno.

**Il Centro studi Enti locali** in collaborazione con Ancrel Vicenza e Verona organizza due giornate di studio dal titolo «Il sistema dei controlli interni nelle amministrazioni locali alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge n. 213/12 di conversione del dl n. 174/12». Le lezioni verranno tenute da Mirko Cantini, esperto della Provincia di Livorno e da Tiziano Tessaro, Magistrato della Corte dei conti - Veneto e avranno luogo presso la sede dell'Odcec di Vicenza il 26 e il 27 settembre 2013. Gli eventi sono a pagamento. Per iscriversi inviare un fax al n. 0571/469237.



103 per l'anno 2014. Ad es. il saldo obiettivo del patto di stabilità interno ridotto di un valore compatibile con gli spazi finanziari e non oltre un saldo pari a zero; assunzioni di personale in ragione del 50% della spesa dei cessati dell'anno precedente se la spesa totale del personale è inferiore al 50% di quella corrente; assunzioni di personale a tempo determinato fino alla concorrenza del 60% della spesa dell'anno 2009. I suddetti enti provvederanno al riaccertamento straordinario dei residui all'1/1/2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013. Tante le novità introdotte tra cui anche un condono per le responsabilità amministrativo contabile (non è chiarito se è limitato alla sola colpa grave e non anche alla condotta dolosa). I soggetti condannati in 1° grado dalla Cde potranno inoltrare la domanda di definizione agevolata entro il 15/10 a condizione che «i fatti» siano avvenuti anche solo in parte, prima della legge 266/2005 o per danni antecedenti il dl 102. Occhio però alla gran mola di adempimenti tutti recentemente introdotti.

—© Riproduzione riservata—

